

Cass., civ. sez. II, 18 maggio 2015, n. 10171

2) Con il primo motivo parte ricorrente denuncia erronea e falsa applicazione degli artt. 214 e 215. Sostiene che la scheda testamentaria era stata tacitamente riconosciuta nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 7175/99, giudizio in cui il testamento era stato prodotto e non era stato disconosciuto, anzi i resistenti avevano chiesto che fosse applicata.

Pertanto non avrebbero più potuto disconoscerla.

2.1) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e 2702 c.c. Sostiene che, avvenuto il riconoscimento tacito, i resistenti avrebbero dovuto proporre querela di falso per contestare l'efficacia del testamento.

2.2) Il terzo motivo espone violazione e falsa applicazione dell'art. 602 c.p.c.

MGCV afferma che sussistono i requisiti della olografia e della sottoscrizione necessari per attribuire il carattere di testamento olografo alla scheda controversa.

Deduce che l'utilizzo della carta carbone "assicura la possibilità di creare in maniera contestuale più esemplari del medesimo documento, così da avere una pluralità di originali assolutamente identici e frutto, ognuno, della medesima mano". A sostegno della piena validità del documento cita la giurisprudenza che si sarebbe formata in tema di atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate, ritenuto valido ancorchè solo uno dei tre esemplari dell'atto sia firmato in originale.

3) Quest'ultima censura, che dal punto di vista logico precede e assorbe le altre, è manifestamente infondata.

La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 c.c., l'autografia della sottoscrizione, nonché della data e del testo del documento, prescrizioni che hanno la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza della riferibilità al testatore e dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo.

Qualora non venga prodotto l'originale del testamento, ma una copia di esso, è giustificata la presunzione che il "de cuius" lo abbia revocato distruggendolo deliberatamente, con la conseguenza che la parte che intenda ricostruire mediante prove testimoniali, a norma degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., un testamento di cui si assuma la perdita incolpevole per smarrimento o per distruzione, deve fornire la prova dell'esistenza del documento al momento dell'apertura della successione (Cass 17237/11; 12098/95).

La Corte di appello ha tenuto fede a tale consolidato principio.

3.1) Ha infatti ricordato che il testamento olografo può essere revocato dal testatore anche mediante distruzione o lacerazione (art. 684 c.c.), cosicché, va qui ribadito, la prova di cui sopra è indispensabile per dimostrare che la irreperibilità dell'olografo non può farsi risalire al testatore, oppure che quest'ultimo, benché autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca.

Nella specie è indubbio che parte ricorrente intenda valersi di una copia in carta carbone dell'originale, non più ritrovato, e che quindi deve ritenersi soppresso.

La copia, ancorchè fedele all'originale, non può superare questo limite.

La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «soltanto nel documento originale possono individuarsi quegli elementi la cui peculiarità o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione in relazione alla conosciuta specificità del profilo calligrafico, degli strumenti di scrittura abitualmente usati, delle stesse caratteristiche psico - fisiche del soggetto rappresentati dalla firma».

Ha in tal modo stabilito (Cass. 1903/09) che risulta inattendibile un esame grafico condotto su di una copia fotostatica, essendo questa inidonea a rendere percepibili segni grafici personalizzati ed oggettivi.

3.2) Un maggior grado di affidabilità non è attribuibile alla copia in "carta carbone", che rimane soggetta alle molte variabili proprie di una copia, del supporto utilizzato, dell'effetto che il tipo di strumento usato per scrivere può avere nell'incidere la carta sottoposta al foglio di "carta carbone".

Va aggiunto che neanche una copia di pugno del testatore, se intitolata e creata per essere solo "copia" e non un secondo originale, potrebbe tener luogo dell'unico originale prodotto dal testatore (cfr. Cass. 317/78 e i precedenti di merito della vicenda, App L'Aquila 17.9.1974 Giur. alt. 1975, I, 2, 626; Trib Sulmona 1.6.1973, ibidem).

E' dunque corretta la sentenza della Corte di appello di Milano, che ha negato la dignità di olografo a uno scritto documentato da una copia, apparentemente tratta con carta carbone, di un originale non rinvenuto.

La mancanza di un olografo e dei rimedi atti a sopperire alla perdita dell'originale conduce al rigetto del terzo motivo, restando assorbiti i primi due.

Non vi è infatti materia per discutere del mancato disconoscimento o della mancata contestazione con querela di falso di uno scritto che non è un testamento olografo.